



Logo Associazione

ALLEGATO B

CONVENZIONE

TRA

L'Istituto Centrale per la valorizzazione economica e la promozione del patrimonio culturale C.F. codice fiscale 96634120586, codice univoco STWFSR rappresentato dal Direttore Alessio De Cristofaro, domiciliato per la carica in Via del Collegio Romano, 27 - 00186 Roma (RM), d'ora in avanti "Istituto Centrale";

E

L'Associazione _____, con sede in _____, Via _____, ____ (CF _____), riconosciuta con _____, di seguito denominata "Associazione", rappresentata dal _____, CF _____;

Premesso che

- la Costituzione della Repubblica Italiana all'art. 9 promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica e tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione;
- la Costituzione della Repubblica Italiana all'art. 118 indica che Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli o associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà;
- la legge 6 giugno 2016 n. 106 "Delega al Governo per la riforma del Terzo Settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale" ha previsto nei suoi mandati un riordino e revisione della disciplina del Terzo Settore e Codice del Terzo Settore e in particolar modo all'art. 5 comma 1 armonizzazione e coordinamento delle diverse discipline vigenti in materia di volontariato e di promozione sociale;
- il Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 "Codice del Terzo Settore, a norma dell'art. 1, comma 2, lett. b della Legge 6 giugno 2016, n. 106, di seguito denominato "Codice del Terzo Settore":
 - prevede, in continuità con la L. 383/2000, che le *"associazioni di promozione sociale sono enti del Terzo settore costituiti in forma di associazione, riconosciuta o non riconosciuta...per lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi di una o più attività di cui all'articolo 5, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di*

volontariato dei propri associati” (art. 35);

- include tra le attività di interesse generale di cui all’art. 5 anche *“interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni”* (lett. f);
- più in generale valorizza nell’ambito dell’articolo 17 i volontari per le loro attività in favore della comunità e del bene comune, *“mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità ... in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà”* e riconosce sempre nel medesimo articolo che possano svolgere la propria attività negli enti di Terzo settore;
- determina all’articolo 18, comma 1, per tutti gli enti di terzo settore che si avvalgono di volontari l’obbligo di assicurazione per le attività da essi svolte nel rispetto di specifiche indicazioni definite da apposito Decreto del Ministro dello sviluppo economico, di cui al DM 6 ottobre 2021 del MISE;
- prevede all’articolo 56 che *“le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono sottoscrivere con le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale [...] convenzioni finalizzate allo svolgimento in favore di terzi di attività o servizi sociali di interesse generale”*
- il Decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42, all' art. 112 *“Valorizzazione dei beni culturali di appartenenza pubblica”* prevede la possibilità per il Ministero di stipulare apposite convenzioni con le Associazioni Culturali e di Volontariato che abbiano per statuto finalità di promozione e diffusione della conoscenza dei beni culturali;

Visto

- il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, recante *“Istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali”*;
- il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante *“Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”*;
- il D.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, recante il *“Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137”*;
- la legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante *“Legge di contabilità e finanza pubblica”*;
- il decreto legislativo 1 marzo 2021, n. 22, convertito dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, recante *“Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri”* il quale, all’art. 6, comma 1, prevede la ridenominazione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo come *“Ministero della cultura”*;
- il D.L. 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla L. 16 dicembre 2022, n. 204, recante *“Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri”*, e, in particolare, l'articolo 13;

- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 marzo 2024, n. 57, recante “Regolamento di organizzazione del Ministero della cultura, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell’Organismo indipendente di valutazione della performance”, in particolare l’art. 24, comma 2, lett. b) num. 15) che ha istituito, tra gli uffici di livello dirigenziale non generale dotati di autonomia speciale “l’Istituto centrale per la valorizzazione economica e la promozione del patrimonio culturale” e l’art. 6, comma 11, che prevede che detto istituto operi come articolazione organizzativa nell’ambito del Dipartimento per la valorizzazione del patrimonio culturale;
- il decreto ministeriale 5 settembre 2024, n. 270, recante “Articolazione degli uffici dirigenziali e degli istituti dotati di autonomia speciale di livello non generale del ministero della cultura” e, in particolare l’art. 35 recante “Istituto centrale per la valorizzazione economica e la promozione del patrimonio culturale”;
- il decreto DIVA n. 76 del 23 luglio 2025 con il quale è stato conferito al dott. Alessio De Cristofaro l’incarico di funzione dirigenziale di livello non generale di direzione dell’Istituto centrale per la valorizzazione economica e la promozione del patrimonio culturale nell’ambito del Dipartimento per la valorizzazione del patrimonio culturale del Ministero della cultura;
- il decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 201, recante “Misure urgenti in materia di cultura”, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2025, n. 16, e, in particolare, l’art.1, il quale stabilisce che il Ministro della cultura adotta il Piano Olivetti per la cultura;
- il decreto interministeriale 2 aprile 2026, n. 150 approvante il “Piano Olivetti per la cultura”;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 novembre 2025, concernente il conferimento al dott. Stefano Lanna dell’incarico di funzione dirigenziale di livello generale di direttore del Piano Olivetti per la cultura;
- l’Atto di indirizzo emanato con decreto ministeriale 31 ottobre 2025, n. 402, concernente “Individuazione delle priorità politiche da realizzarsi nell’anno 2026 e per il triennio 2026-2028”;
- la “Direttiva generale per l’azione amministrativa e la gestione anno 2026”, emanata con decreto ministeriale n. 29 del 29 gennaio 2026;

Considerato che

- l’Istituto centrale per la valorizzazione economica e la promozione del patrimonio culturale è un Istituto della cultura di rilevante interesse nazionale, dotato di autonomia speciale (scientifica, finanziaria, contabile e amministrativa) istituito con D.P.C.M del 15 marzo 2024, n. 57 quale articolazione organizzativa del Dipartimento DIVA e svolge attività di programmazione in materia di valorizzazione economica e promozione del patrimonio culturale secondo principi di economia etica, innovazione e sostenibilità;
- il Piano Olivetti promuove la cultura come bene comune accessibile e integrato nelle comunità, si occupa della rigenerazione culturale di periferie, aree interne e svantaggiate, valorizzando le

biblioteche come centri di educazione e socialità, sostiene l'editoria libraria e le librerie storiche o di prossimità, tutelando il patrimonio e le attività di archivi e istituti storici e culturali;

- la finalità che l'iniziativa in oggetto persegue è quella di offrire un supporto alle attività di accoglienza e assistenza al pubblico, già garantite dal personale in servizio, per le esigenze dell'Istituto Centrale per la valorizzazione economica e la promozione del patrimonio culturale e del Piano Olivetti per la cultura, attraverso la stipula di apposita convenzione con un ente del Terzo settore, nel rispetto dei principi di imparzialità, pubblicità, trasparenza, partecipazione e parità di trattamento nell'ottica di una collaborazione ispirata al principio costituzionale di sussidiarietà orizzontale;

Tanto premesso e ritenuto

Le parti come sopra rappresentate
convengono quanto segue

Art. 1

Premesse

Le premesse fanno parte integrante del presente atto.

Art. 2

Contenuto della convenzione

L'Associazione _____ si impegna a prestare a titolo gratuito la propria collaborazione secondo le modalità previste dai successivi articoli. L'Associazione _____ provvederà all'individuazione di n. 6 operatori volontari, in accordo con l'Amministrazione. Il personale impiegato sarà composto dai volontari dell'Associazione _____. Tali volontari saranno inseriti in apposito elenco soggetto a eventuali modifiche e integrazioni.

Art. 3

Rimborso spese

L'Istituto Centrale per la valorizzazione economica e la promozione del patrimonio culturale in conformità a quanto previsto dall'art. 56, comma 2 del D.Lgs. n.117/2017 si impegna a provvedere al rimborso di un importo corrispondente a somme riconducibili al mero rimborso delle spese sostenute dall'Associazione _____, il cui costo giornaliero non potrà essere superiore ad € 17,00 per ciascun volontario, e comunque non superiore al limite annuo di € 45.000,00. All'associazione saranno rimborsate le sopra citate spese con cadenza mensile, sulla base del calendario operativo.

Affinché l'Istituto Centrale possa procedere alla liquidazione delle suddette somme, l'Associazione _____ si impegna a presentare apposita rendicontazione analitica delle spese

effettivamente sostenute, corredata dai relativi documenti giustificativi (fatture, scontrini, ricevute), con cadenza mensile.

Si intende che le spese che l'Associazione _____ potrà considerare ammissibili sono le seguenti:

- spese vive sostenute dai volontari (carburante, mezzi di trasporto, ristoro) documentate dall'Associazione;
- oneri relativi alla copertura assicurativa;
- spese e oneri per la sicurezza;
- eventuali spese di organizzazione e/o logistiche sostenute dall'Associazione per garantire le attività previste.

L'Associazione _____ garantisce che i propri aderenti siano forniti della copertura assicurativa prevista dall'art. 18 del D.Lgs. 117/2017, in relazione all'esercizio delle attività di cui al presente atto.

La collaborazione concordata prevede quanto segue:

i volontari saranno equamente distribuiti nel corso della giornata secondo le indicazioni del Direttore, a supporto del personale interno nell'ambito dello svolgimento delle attività.

Art. 4

Durata della Convenzione

La presente Convenzione avrà durata di tre anni a far data dalla data di stipula, e sarà rinnovabile previo accordo delle parti da formalizzarsi per iscritto almeno 30 giorni prima della scadenza. È escluso il rinnovo tacito della convenzione.

Ciascuna parte potrà recedere in qualsiasi momento dalla presente convenzione previo avviso da comunicarsi in forma scritta almeno 30 giorni prima dell'interruzione dell'attività oggetto della presente convenzione. In tal caso, all'Associazione competerà unicamente il rimborso delle spese sostenute e documentate fino a quel momento, senza aver null'altro a pretendere a qualsivoglia titolo.

È fatta salva la facoltà dell'Istituto Centrale per la valorizzazione economica e la promozione del patrimonio culturale di recedere, in caso di condotta impropria o gravi inadempienze, a suo insindacabile giudizio, in ogni tempo della presente convenzione, dandone comunicazione a mezzo lettera raccomandata A/R o a mezzo PEC inviata almeno 15 giorni prima della data del previsto recesso.

Art. 5

Ambiti delle attività

Le attività degli operatori saranno svolte secondo i principi indicati nello Statuto e nell'Atto costitutivo dell'Associazione _____, saranno finalizzate a supportare l'accessibilità, l'accoglienza e la fluidità delle relazioni con il pubblico in supporto ai dipendenti MIC e riguarderanno i seguenti ambiti:

Attività di prima accoglienza, orientamento dell'utenza e supporto meramente strumentale e agevolativo alle attività di relazione con il pubblico e della segreteria dell'Istituto Centrale per la valorizzazione e la promozione del patrimonio culturale;

Attività di supporto logistico-organizzativo e di facilitazione documentale, con esclusione di ogni funzione di formale istruttoria o adozione di atti, a favore degli uffici del Piano Olivetti per la cultura.

Art. 6

Procedure di svolgimento dell'attività

Gli operatori volontari, nell'esercizio del loro impegno, procederanno alla registrazione della presenza o delle attività svolte in apposito verbale, da conservare aggiornato presso gli uffici dell'Istituto Centrale. Il coordinatore dei volontari, che risponde direttamente all'Associazione _____, si coordinerà con l'Istituto Centrale, sarà responsabile del funzionamento dei servizi di volontariato ed opererà in stretta collaborazione con il Direttore e con il funzionario responsabile. Lo stesso coordinatore dei volontari sarà costantemente reperibile durante i turni di presenza degli operatori presso gli uffici. Il nominativo del coordinatore dei volontari e i relativi recapiti saranno comunicati contestualmente alla sottoscrizione del presente atto e, in caso di successiva variazione, saranno tempestivamente comunicati al fine di evitare soluzioni di continuità. Gli operatori volontari in ogni caso saranno tenuti al rispetto e all'ottemperanza delle norme statutarie dell'Associazione, di cui condividono finalità e obiettivi e, nello svolgimento delle attività previste, al rispetto delle disposizioni regolamentari del MiC, delle direttive operative impartite dall'Amministrazione, dal direttore e dal "Codice Etico di comportamento del Ministero per i beni e le attività culturali".

Art. 7

Luogo dello svolgimento delle attività

Le attività di cui all'art. 5 saranno svolte presso gli uffici di Palazzo Altemps, in Roma, via di S. Apollinare, 8.

Art. 8

Natura del rapporto

Gli operatori volontari svolgeranno l'attività di collaborazione alla valorizzazione del patrimonio culturale a titolo gratuito e pertanto né a loro né all'Associazione _____ sarà dovuto alcun compenso da parte dell'Istituto Centrale, fatto salvo il rimborso spese di cui al precedente art. 3, che verrà corrisposto all'Associazione _____ previa rendicontazione delle spese.

L'Associazione _____ concorderà con il/i soggetto/i designato/i dall'Istituto Centrale i piani di attività che dovranno essere, in ogni caso, consoni agli obiettivi e tali da garantire il buon

funzionamento delle attività stesse. L'attività degli operatori volontari non potrà in nessun modo configurarsi come sostitutiva di quella del personale interno del MiC.

Art. 9

Preparazione dei volontari

Le attività disciplinate dal presente Atto di Convenzione saranno condotte, sotto la supervisione del Direttore dell'Istituto Centrale, in accordo con il coordinatore dei volontari, da operatori volontari individuati dall'Associazione _____ che si impegna a garantire che la preparazione degli stessi sia adeguata alle attività da svolgere in relazione alla struttura nella quale operano. A tal fine l'Istituto Centrale concorderà con l'Associazione _____ momenti di formazione specifica.

L'Associazione _____ si impegna a dare adeguata informazione e a fornire formazione agli operatori volontari coinvolti nella realizzazione del presente accordo su tutte le misure necessarie ed opportune in merito alla prevenzione e alla sicurezza nell'ambito dello svolgimento delle attività previste, secondo il piano e l'insieme di azioni che l'Istituto Centrale pone in essere nel medesimo ambito come datore di lavoro in rispetto alle disposizioni di cui al D.Lgs. 81/2008.

In ogni caso, gli operatori volontari dovranno essere informati in materia di primo soccorso e di misure di prevenzione degli incendi e degli infortuni sul lavoro.

Art. 10

Tesserino di riconoscimento

L'Associazione _____ provvede, per ogni operatore volontario, al rilascio di apposito tesserino personale di riconoscimento onde consentire all'utenza una immediata identificazione. L'Associazione è tenuta a comunicare i dati anagrafici dei volontari impiegati nella attività oggetto della presente convenzione e quindi, al termine del servizio prestato dal singolo volontario si impegna a ritirare il tesserino personale di riconoscimento.

Art. 11

Norme di comportamento

Gli operatori volontari, nell'espletare l'attività disciplinata dal presente Atto di Convenzione, sono tenuti ad osservare comportamenti conformi alle vigenti disposizioni legislative e regolamentari e alle direttive impartite. L'Associazione _____ è tenuta a verificare la preparazione degli operatori volontari selezionati in relazione alla tipologia di impegno da assumere, nonché la correttezza dei comportamenti nel rispetto dei diritti dell'utenza.

Gli operatori volontari sono tenuti a segnalare tempestivamente ai responsabili dell'Istituto Centrale qualsiasi situazione di emergenza, così come qualsiasi elemento degno di nota eventualmente riscontrato durante lo svolgimento delle attività, sempre in stretta collaborazione fra il Direttore e il coordinatore dei volontari.

Nel caso di accertate violazioni di quanto disposto dal presente articolo, con particolare riferimento a eventuali abusi della qualifica di operatore volontario, l'Associazione _____ a provvede all'immediato ritiro del tesserino di riconoscimento all'operatore interessato e ad informare contestualmente l'Istituto Centrale.

L'Istituto Centrale vigila sul rispetto di quanto stabilito nel presente Atto di Convenzione e, a tal fine, può disporre in qualsiasi momento l'effettuazione di visite ispettive per verificare la corretta erogazione e l'efficacia delle prestazioni previste. I risultati di tale attività devono essere tempestivamente segnalati al coordinatore dei volontari.

Art. 12

Trattamento dei dati personali

In conformità al Regolamento UE 2016/679 (GDPR) e al D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, così come modificato dal D.lgs. 10 agosto 2018, n. 101, il titolare del trattamento è l'Istituto Centrale per la valorizzazione economica e la promozione del patrimonio culturale. I dati personali forniti dai soggetti partecipanti saranno trattati, sia in forma cartacea che informatica, esclusivamente per le finalità connesse all'espletamento delle procedure relative al presente Avviso Pubblico e alla successiva eventuale stipula e gestione della convenzione.

Art. 13

Foro competente e risoluzione delle controversie

Per ogni controversia che dovesse insorgere tra le parti in ordine all'interpretazione, validità, esecuzione, risoluzione o recesso della presente Convenzione, le parti si impegnano a ricercare in via preliminare una soluzione amichevole in via bonaria. Qualora non sia possibile raggiungere un accordo bonario, per tutte le controversie derivanti dal presente atto, la competenza territoriale esclusiva è del Foro di Roma.

Letto, accettato e sottoscritto dalle parti.

Data,

Per l'Istituto Centrale per la valorizzazione economica
e la promozione del patrimonio culturale

Il Direttore

Dott. Alessio De Cristofaro

Per l'Associazione _____

Il Presidente



Ministero della cultura
ISTITUTO CENTRALE PER LA VALORIZZAZIONE ECONOMICA
E LA PROMOZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE

Logo Associazione